REPUBBLICA ITALIANA **66/2025**

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Massimo LASALVIA Presidente

Fabio Gaetano GALEFFI Consigliere relatore

Natale LONGO Consigliere

Aurelio LAINO Consigliere

Beatrice MENICONI Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello in materia di responsabilità iscritto al n. **60735** del registro di segreteria, proposto da: **GINATTA Roberto**, c.f. GNTRRT47B08L219D, nato a Torino l'8 febbraio 1947, nella qualità di Presidente del Consiglio di amministrazione della BLUTEC S.p.a. dal 01/06/2016 al 13/05/2019 e di amministratore unico, nonché unico proprietario della Metec S.p.a.; **DI CURSI Cosimo**, c.f. DCRCSM69P04L219N, nato a Torino il 4 settembre 1969, in qualità di amministratore delegato dal 01/06/2016 al 13/05/2019 della BLUTEC S.p.a. ed amministratore unico della stessa BLUTEC a partire dal 18/12/2014; **DESIDERATO Giovanna**, c.f. DCDGNN44C65G131N, nata a Orta Nova (FG) il 25 marzo 1944, nella qualità di procuratrice speciale della METEC S.p.a. a far data

dal 23/06/2011; tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Daniele Cericola, c.f. CRCDNL70L17A271I, pec danielecericola@pec.ordineavvocatitorino.it e Stefania Nubile, c.f. NBLSFN76D57G482T, pec stefanianubile@pec.ordineavvocatitorino.it e con gli stessi elettivamente domiciliati presso i rispettivi indirizzi pec, come da delega in atti;

- appellanti;

contro

Procura regionale Corte dei conti per il Piemonte;

Procura generale della Corte dei conti;

- appellate

e nei confronti di

BLUTEC s.p.a. in amministrazione straordinaria, c.f. 02503170694, in persona dei commissari straordinari e legali rappresentanti *pro tempore*, dott. Bucarelli Andrea Filippo, dott. Glorioso Giuseppe e dott. Grasso Fabrizio, con sede in Pescara, C.so Vittorio Emanuele II, n. 161, c.a.p. 65122, non costituita;

METEC s.p.a. in fallimento, c.f. 02962390015, con sede in Pescara, via Teramo n. 22, c.a.p. 65121, in persona del curatore fallimentare dott. Dario Spadavecchia, domiciliato a Torino, Corso Alessandro Tassoni 12, c.a.p. 10143, non costituita;

- intimate

avverso

la sentenza n. 17/2023 della Sezione giurisdizionale regionale per il Piemonte, depositata il 16 febbraio 2023 e notificata il 17 febbraio

2023.

VISTO l'appello, gli atti e i documenti di causa;

UDITI, alla pubblica udienza del 7 marzo 2025, con l'assistenza del segretario d'udienza dr.ssa Serena Scippa, il relatore cons. Fabio Gaetano Galeffi, l'avv. Francesco Celestino, in sostituzione degli avv.ti Daniele Cericola e Stefania Nubile, per Ginatta Roberto, Di Cursi Cosimo e Desiderato Giovanna, e il Procuratore Generale Aggiunto Andrea Lupi.

Svolgimento del processo

Con atto notificato alle controparti il 17 aprile 2023 e depositato in segreteria il 27 aprile 2023, Ginatta Roberto, Di Cursi Cosimo e Desiderato Giovanna hanno impugnato la sentenza n. 17/2023 della Sezione giurisdizionale regionale per il Piemonte.

Mediante la sentenza gravata, Ginatta Roberto, Di Cursi Cosimo, Desiderato Giovanna, la società Blutec s.p.a. e la società Metec s.p.a. in fallimento sono stati condannati al pagamento, in favore di Invitalia e del MEF, dell'importo complessivo di euro 21.322.580,70 da ripartirsi in misura eguale tra gli stessi, oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali.

In relazione ai fatti per cui si controverte, mediante atto di citazione del 10 giugno 2022, la Procura regionale per il Piemonte ha contestato a Ginatta Roberto, a Di Cursi Cosimo, a Desiderato Giovanna, alla società Blutec s.p.a. e alla società Metec s.p.a. un'ipotesi di responsabilità erariale, a titolo di dolo, per un danno a carico del Ministero dello Sviluppo Economico di euro 21.322.580,70

per aver indebitamente trattenuto gli importi di un finanziamento erogato da Invitalia e destinato alla riconversione e alla riqualificazione del Polo industriale di Termini Imerese, senza rendicontare gli importi percepiti e distraendo i relativi proventi dalla destinazione pubblica.

La sentenza impugnata:

1) ha dichiarato la contumacia della convenuta METEC spa;

2) ha respinto l'eccezione di difetto di giurisdizione contabile;

3) ha respinto l'eccezione di *ne bis in idem* rispetto alla procedura fallimentare;

4) ha respinto l'istanza di sospensione del giudizio in attesa dell'esito del giudizio penale pendente sugli stessi fatti;

5) ha ritenuto che l'avvenuta costituzione di parte civile dell'Amministrazione danneggiata nel procedimento penale non precludesse l'interesse del P.M. contabile ai fini dell'esercizio dell'azione di responsabilità amministrativa, diversi restando comunque l'oggetto dell'illecito penale e quello dell'illecito amministrativo-contabile;

6) ha respinto l'eccezione di nullità della citazione ex art. 86 c.g.c. sollevata dalla difesa con riferimento all'individuazione del soggetto danneggiato, alla determinazione del danno e all'esposizione dei fatti che originano la domanda risarcitoria della Procura contabile;

7) nel merito ha accolto integralmente la domanda giudiziale, qualificando i comportamenti tenuti dai convenuti come connotati da colpa grave, avendo i medesimi convenuti chiesto ed ottenuto

contributi per lo svolgimento di un'attività, per poi non rispettare i precetti che era d'obbligo ossequiare;

8) ha quindi condannato Ginatta Roberto, Di Cursi Cosimo, Desiderato Giovanna, la società Blutec s.p.a. e la società Metec s.p.a. al pagamento, in favore di Invitalia e del MEF, dell'importo complessivo di euro 21.322.580,70 da ripartirsi in misura eguale tra gli stessi, oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali.

Gli appellanti hanno affidato il gravame ai seguenti motivi di impugnazione:

"(I) erroneità della sentenza impugnata per aver il giudice contabile affermato la propria giurisdizione su un'azione restitutoria e/o per aver escluso la violazione del "*ne bis in idem*" in caso di azione risarcitoria;

(II) erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che costituisce mera "*emendatio libelli*" la modifica dell'amministrazione danneggiata nel corso dell'udienza di discussione; violazione del contraddittorio:

(III) intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno erariale ed istanza (subordinata) di rimessione in termini ex art. 43, co. 6 c.g.c.;

(IV) omesso esame delle deduzioni difensive in relazione all'infondatezza, nel merito, della richiesta risarcitoria; inconfigurabilità nel merito di uno "sviamento di risorse pubbliche" in ragione dell'effettivo impiego delle somme ricevute a titolo di finanziamento per la riconversione del sito produttivo di Termini

Imerese per: a) impianti, macchinari ed attrezzature (ima); b) software CATIA; c) prototipi; d) irrilevanza del mancato investimento integrale dell'anticipazione entro il termine del 30 giugno 2018;

(V) erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto sussistente l'elemento soggettivo della colpa grave;

(VI) inconfigurabilità e assenza di prova del danno erariale;

(VII) erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha condannato la sig.ra Giovanna Desiderato in assenza di qualsivoglia prova di una sua compartecipazione, formale o sostanziale, al presunto sviamento di risorse pubbliche;

(VIII) erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha quantificato il danno erariale in misura pari all'intera somma erogata a titolo di finanziamento (€ 21.322.580,70) senza detrarre le somme impiegate per il perseguimento delle finalità del finanziamento, gli importi già confiscati e quelli pagati dalla garante a seguito dell'escussione della polizza fideiussoria e ha condannato i convenuti in via solidale in violazione dell'art. 1 c. 1-quater e quinquies legge n. 20/1994."

Gli appellanti hanno quindi chiesto la sospensione del giudizio ex art. 106 c.g.c. ed hanno concluso:

"- dichiarare l'inammissibilità della domanda avanzata dalla Procura Regionale per difetto di giurisdizione del Giudice contabile e/o per tardività e inammissibilità della modificazione della domanda nei confronti di tutti i convenuti;

in via preliminare di rito:

- sospendere, ai sensi dell'art. 106 Codice di Giustizia Contabile, il presente procedimento sino all'esito del procedimento penale di appello avverso la sentenza n. 4502 del 28/11/2022 pendente dinanzi alla Corte di Appello di Torino;

nel merito, in via principale:

- previa, se del caso, rimessione in termini degli appellanti, dichiarare prescritto il diritto al risarcimento del danno di INVITALIA;

- rigettare la domanda risarcitoria della Procura Regionale, nei confronti di tutti i convenuti poiché inammissibile, improcedibile ed improseguibile, nonché infondata in fatto e in diritto;

in via subordinata:

- ridurre il risarcimento del danno erariale in misura proporzionale agli importi impiegati per la finalità del finanziamento, agli importi già restituiti in forza di confische ed escussione della polizza fideiussoria disposti in danno dei convenuti ovvero nella minor somma che sarà accertata in corso di causa e stabilire le proporzioni di responsabilità attribuibile ad ogni convenuto con esclusione del vincolo solidale, in applicazione dell'art. 1, co. 1-quater e quinquies L. 20/1994;

in ogni caso:

- con vittoria di spese."

La Procura generale ha formulato le proprie conclusioni con memoria depositata il 10 febbraio 2025, contrastando le pretese

avversarie e chiedendo il rigetto dell'appello in quanto infondato, la conferma della sentenza di primo grado e la condanna degli appellanti al pagamento delle spese di giudizio.

Gli appellanti hanno insistito con memoria del 14 febbraio 2025.

All'udienza del 7 marzo 2025, le parti hanno insistito per l'accoglimento delle rispettive conclusioni, come rassegnate in atti.

La causa è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

Il Collegio è chiamato a pronunciarsi sull'appello proposto da Ginatta Roberto, Di Cursi Cosimo e Desiderato Giovanna avverso la sentenza n. 17/2023 della Sezione giurisdizionale regionale per il Piemonte.

Va rilevato in primo luogo che la sentenza qui gravata è divenuta definitiva nei confronti di BLUTEC s.p.a. in amministrazione straordinaria e di METEC s.p.a. in fallimento, in quanto le due società non hanno impugnato la sentenza stessa. Deve inoltre dichiararsi la contumacia delle due predette società intimate, le quali, sebbene evocate in giudizio, non si sono costituite.

Ciò premesso, va rilevato che l'ipotesi di responsabilità erariale fatta valere dalla Procura erariale ed accolta dal Giudice territoriale, è basata sul comportamento tenuto dai convenuti, consistente nell'aver percepito e indebitamente trattenuto l'importo di euro 21.322.580,70 a titolo di anticipazione sul "Contratto di finanziamento" acceso da BLUTEC con Invitalia all'interno del programma denominato "Blutec – CDS 000362" approvato il 15

febbraio 2016, a valere sull'Accordo di programma stipulato in data 22 luglio 2015 tra BLUTEC s.p.a. e il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. la Regione Siciliana e il Comune di Termini Imerese (PA), per la disciplina degli interventi di riconversione e riqualificazione del Polo industriale di Termini Imerese (prov. di Palermo), già sede di FCA Italy s.p.a.

In particolare, all'interno del predetto programma – che ha approvato, a fronte di spese ammesse per euro 94.767.027, un intervento pubblico complessivo di euro 71.075.269, di cui 67.075.269 per finanziamento agevolato (rimborsabile in 10 anni con rate semestrali ad un tasso di interessi annuale dello 0,218%) e 4.000.000 di finanziamento a fondo perduto per contributo conto impianti – Invitalia ha disposto, tra il 2 dicembre 2016 e il 13 dicembre 2016 l'accredito a favore della BLUTEC, a titolo di anticipazione sul finanziamento, dell'importo di euro 21.322.580,70, pari al 30% del finanziamento concesso. L'erogazione del restante importo sarebbe poi dovuta avvenire per stati di avanzamento degli investimenti a fronte dei titoli di spesa quietanzati che non potevano essere inferiori nel loro ammontare complessivo al 20% delle spese ammissibili, con il primo SAL da presentare entro 6 mesi dalla data dell'accredito dell'anticipo del finanziamento.

La Blutec ha trasmesso tardivamente ad Invitalia il primo SAL al fine di richiedere l'erogazione delle ulteriori tranche di contributi, presentando una rendicontazione in data 6 giugno 2017 per una

spesa di euro 3.108.689,13 di molto inferiore al minimo stabilito del 20% (pari a 18.953.405) degli investimenti ammessi ed ha poi presentato ad Invitalia, in data 16 marzo 2018, ulteriori spese per euro 17.135.391,45 che sono state stati ritenute ammissibili soltanto per 1.987.750,14 euro. Ne è seguita, in data 10 aprile 2018, la revoca integrale del finanziamento da parte di Invitalia, sulla base della clausola risolutiva espressa contenuta nell'art. 14 del contratto di finanziamento.

Gli appellanti hanno chiesto in via preliminare la sospensione del processo, ai sensi dell'art. 106 c.g.c., sino all'esito del procedimento penale di appello avverso la sentenza n. 4502 del 28/11/2022 pendente dinanzi alla Corte di Appello di Torino.

Va rilevato che la statuizione del Giudice di primo grado in ordine al rigetto della richiesta di sospensione del giudizio contabile in attesa della definizione di quello penale risulta corretta. Il mancato accoglimento da parte della Sezione territoriale non integra alcuna violazione del principio del giusto processo di cui alla Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali e sul punto la decisione si mostra rispettosa della disciplina di riferimento, contenuta nell'art. 106, comma 1, c.g.c.; il processo contabile e quello penale si collocano, infatti, in un rapporto di reciproca indipendenza, data la diversità dei loro oggetti, essendo il primo rivolto ad accertare l'esistenza di un danno erariale e la sua imputabilità ai convenuti appellanti e il secondo, invece, la responsabilità eventualmente ricadente sugli

stessi soggetti per la commissione di un reato, con conseguente difetto del rapporto di pregiudizialità necessaria che potrebbe giustificare la sospensione del giudizio in corso (*ex multis*, Sez. I. App. sent. nn. 513/2021 e 432/2022; Sez. II App. sent. nn. 95/2021 e 361/2022; Sez. III App. sent. n. 110/2019).

L'indipendenza tra giudizio contabile e giudizio penale non esclude, infine, che la Corte dei conti possa utilizzare, ai fini della decisione e previo vaglio critico delle stesse, le risultanze di verifiche e accertamenti eseguiti al di fuori del processo contabile. Infatti, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte dei conti, il P.M. contabile e il Collegio giudicante possono trarre dagli elementi acquisiti in sede penale autonomi apprezzamenti e convincimenti, anche quando le infrazioni considerate ai fini della pronuncia coincidano, in tutto o in parte, con la violazione di obblighi di servizio (SS.RR. ord. n. 2/2020/RCS e Sez. III App. sent. n. 427/2021).

Al riguardo, occorre osservare che la circostanza che il materiale probatorio formato in sede penale sia stato attinto dal Requirente contabile per sostenere le proprie contestazioni e i propri assunti, rende pur sempre autonome le valutazioni del Giudice contabile di merito in ordine alle condotte contestate ai convenuti, laddove le stesse presentino contenuti propri, disancorati dalla qualificazione penale dei fatti; in tal modo gli atti formati in sede penale divengono atti del giudizio contabile, la cui valutazione è di esclusiva pertinenza del Collegio giudicante (Corte dei conti SS.RR. ord. n.

1/2017).

L'opzione ermeneutica adottata dalla Corte dei conti si svolge dunque secondo il chiaro criterio di autonomia tra accertamenti compiuti in sede penale e accertamenti compiuti in sede contabile, ove la materialità dei fatti può essere valutata in modo diverso, senza che vi sia alcun *vulnus* a carico dei soggetti chiamati in giudizio dinanzi al Giudice contabile.

Ed infatti le (autonome) valutazioni compiute dal Giudice penale riguardano la rilevanza penale delle condotte per le quali si procede in quella sede, mentre le (altrettanto autonome) valutazioni del Giudice contabile riguardano le condotte illecite sotto il profilo del danno erariale.

Tale motivo di appello è quindi infondato e va respinto, così come va respinta la richiesta di sospensione del giudizio in attesa della definizione del giudizio penale, formulata in grado di appello.

Con un primo motivo di gravame, gli appellanti hanno eccepito difetto di giurisdizione in capo al Giudice contabile e violazione del principio del "*ne bis in idem*" in ordine alla pretesa risarcitoria.

Vanno esaminate in primo luogo le posizioni degli appellanti:

Ginatta Roberto, già Presidente del Consiglio di amministrazione della BLUTEC S.p.a. dal 01/06/2016 al 13/05/2019 e amministratore unico, nonché unico proprietario della Metec S.p.a.;

Di Cursi Cosimo, già Amministratore Delegato dal 01/06/2016 al 13/05/2019 della BLUTEC S.p.a. ed amministratore unico della Blutec a partire dal 18/12/2014;

Desiderato Giovanna, procuratrice speciale della METEC S.p.a. dal 23/06/2011.

In funzione delle singole posizioni rivestite dagli appellanti, va chiarito che il rapporto di servizio per effetto del quale gli attuali appellanti sono attratti nella giurisdizione contabile si ricava dal collegamento con il soggetto (BLUTEC s.p.a.) percettore dei contributi pubblici e con l'altro soggetto (METEC s.p.a.) che ha ricevuto una parte dei proventi del finanziamento. Tali soggetti, persone fisiche e società dotate di personalità giuridica, sono stati tutti direttamente implicati nell'attività illecita in contestazione. È infatti indiscusso, sulla base del costante orientamento del Giudice di legittimità, che il privato percettore di contributi pubblici è soggetto alla giurisdizione contabile (*ex plurimis*, Cass., S.U. 13245/2019 e 9768/2023).

Ginatta Roberto, Di Cursi Cosimo e Desiderato Giovanna si sono certamente intromessi, in forma di attiva cooperazione ed in ragione delle rispettive posizioni ricoperte nelle due compagini sociali, nel processo di causazione del danno erariale consistente nella consapevole apprensione di contributi pubblici, in parte a fondo perduto e in parte da restituire a tasso agevolato, ed al fine di trattenere indebitamente le somme stesse senza destinarle agli scopi per cui erano state erogate. I ruoli svolti dagli stessi appellanti hanno dimostrato, sulla base di quanto poi verrà esposto, una attiva partecipazione all'illecito erariale.

Parte appellante ha richiamato al riguardo un'ipotesi di

violazione del principio del *ne bis in idem*. La questione è da vagliare sulla base di quanto previsto dall'art. 4 del protocollo 7 della Convenzione EDU. Al riguardo, i criteri, da cui ha preso avvio la giurisprudenza per circoscrivere e definire il *ne bis in idem*, sono stati inizialmente elaborati dalla Corte EDU nella sentenza 8 giugno 1976 (Engel ed altri c. Paesi Bassi), al fine di individuare la natura delle sanzioni applicate nello Stato partecipante, che sono: a) la natura dell'infrazione, secondo il diritto interno; b) la natura della sanzione, desunta dallo "scopo" della previsione normativa; c) la gravità della sanzione. L'evoluzione della giurisprudenza, dopo la sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 4 marzo 2014 (Grande Stevens e altri c. Italia), mostra, come ampiamente argomentato nella successiva sentenza della Corte EDU del 15 novembre 2016 (A e B c. Norvegia), che non vi è alcuna violazione dell'art. 4 del Protocollo n. 7 della Convenzione, nel caso in cui la parte sia soggetta all'irrogazione di sanzioni penali e di altre misure di tipo riparatorio, in quanto il divieto del *ne bis in idem* non è applicabile quando l'ordinamento pone in essere una reazione coordinata dinanzi allo stesso fatto illecito. Sulla stessa linea interpretativa si è posta anche la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con tre pronunce della Grande Sezione del 20 marzo 2018 (C-524/15; C-537/16; C-596/16 e C-597/16), rese in sede di rinvio pregiudiziale per l'interpretazione - alla luce dell'art. 4 del protocollo n. 7 CEDU - dell'art. 50 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea (CDFUE), c.d. "Carta di Nizza", ove è stabilito che «Nessuno può

essere perseguito o condannato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato nell'Unione a seguito di una sentenza penale definitiva conformemente alla legge», nonché la Corte costituzionale con sentenza n. 43/2018. In materia va richiamato anche il principio enunciato dalla Corte EDU nella decisione del 13 maggio 2014 (Rigolio c. Italia) che esclude l'ipotesi di *ne bis in idem* in relazione al giudizio penale e al giudizio di responsabilità contabile, che ha natura essenzialmente risarcitoria, circoscrivendo l'eventualità di una violazione di tale principio al solo caso di attivazione di una pluralità di giudizi a carattere sanzionatorio.

Le diverse azioni risarcitorie eventualmente promosse in sede civile da altri soggetti potranno essere esaminate e definite in sede di esecuzione, stante l'autonomia della responsabilità erariale rispetto ad altre forme di responsabilità.

Il primo motivo di impugnazione è dunque da respingere.

Con il secondo motivo, gli appellanti hanno lamentato che la sentenza impugnata abbia ritenuto che costituisse mera *emendatio libelli* la modifica dell'amministrazione danneggiata nel corso dell'udienza di discussione, con asserita violazione del contraddittorio.

Al riguardo, si deve osservare che, secondo la giurisprudenza del Giudice di legittimità, si ha *mutatio libelli* soltanto nei casi in cui la parte faccia valere nel corso del giudizio una nuova pretesa, diversa da quella originaria, che dia luogo ad una trasformazione obiettiva della controversia, con la conseguenza di disorientare la difesa

predisposta dalla controparte, mentre devono ritenersi comprese nella facoltà dell'*emendatio libelli* quelle modificazioni della domanda che siano determinate dall'esigenza di contrastare le eccezioni di controparte (Cass. 5783/1989).

Il motivo di impugnazione riguarda il soggetto su cui la Procura ha inteso far ricadere il danno erariale, che è stato indicato nel Ministero dello sviluppo economico nell'atto di citazione e che è stato poi precisato nel Ministero dell'economia e delle finanze e in Invitalia (partecipata al 100% dal Mef) nell'udienza di discussione orale in primo grado.

Ritiene il Collegio che la modifica del soggetto destinatario del risarcimento erariale deve ritenersi ammessa ogni qual volta sia conseguente a errori materiali, ovvero quando non mutino i presupposti della responsabilità fatta valere: infatti, in tali casi, la modifica del soggetto su cui grava il danno comporta che le argomentazioni utilizzate dal Requirente siano identiche, senza che vi sia una alterazione del modello di responsabilità risarcitoria e senza che possa sorgere una lesione - nei confronti dei soggetti prevenuti - dei diritti di difesa.

Nel caso di specie, trattandosi degli stessi fatti materiali in contestazione, non risulta alcuna radicale modificazione della struttura del titolo di responsabilità risarcitoria oggetto dell'azione della Procura erariale.

La giurisprudenza contabile ha chiarito al riguardo che si ha mutamento della *causa petendi* solo ove la domanda sia impostata su

presupposti di fatto e situazioni giuridiche diversi da quelli prospettati e delineati, così da porre in essere, col mutamento dei fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio, una pretesa sostanziale diversa da quella fatta valere in precedenza, dando luogo ad una trasformazione obiettiva della controversia; si ha invece *emendatio libelli*, consentita, quando la deduzione concretizza una indicazione di nuove modalità di riparto della prestazione risarcitoria dovuta, che attiene a diversi aspetti o componenti dell'unico, immutato fatto giuridico costitutivo del dedotto diritto e invocato come *causa petendi* della pretesa risarcitoria (Sez. I, 109/2003).

Il secondo motivo di impugnazione si presenta quindi privo di fondamento.

Con un terzo motivo di impugnazione, parte ricorrente ha lamentato che la sentenza impugnata non abbia accertato la prescrizione del diritto al risarcimento del danno.

Tale motivo di impugnazione è strutturato attraverso una ricostruzione peculiare, artificiosa e del tutto parziale delle risultanze del giudizio di primo grado.

Occorre infatti rilevare, in primo luogo, che il motivo di impugnazione si presenta nuovo rispetto alle eccezioni fatte valere in primo grado, e come tale si presenta inammissibile ai sensi dell'art. 193 c.g.c., in quanto sollevato per la prima volta in grado di appello.

Parte appellante è consapevole di tale situazione, tanto da

spingersi a chiedere, a corredo del punto di impugnazione, una rimessione in termini per svolgere le proprie difese.

Tuttavia la prospettazione difensiva, oltre che inammissibile in quanto introduce un motivo nuovo in appello, è anche infondata.

Parte appellante intenderebbe individuare nel giorno dell'udienza di discussione di primo grado (17 novembre 2022) il momento in cui la Procura erariale avrebbe contestato il danno, per effetto della precisazione compiuta dalla Procura stessa sul soggetto che ha patito il danno, modifica che beninteso, come in precedenza evidenziato, è ammissibile. Questa data del 17 novembre 2022 sarebbe, nella prospettazione difensiva degli appellanti, il momento in cui sarebbe stata fatta valere (per la prima volta) la pretesa erariale: in tale prospettiva, poiché il danno si sarebbe prodotto il 13 giugno 2017 (data in cui scadeva l'obbligo di presentare il SAL) ovvero, al massimo, il 6 luglio 2017 (data in cui è stato presentato il SAL, peraltro con una rendicontazione del tutto parziale e incoerente rispetto alla disciplina regolatrice del finanziamento), sarebbe maturata la prescrizione quinquennale.

La ricostruzione degli appellanti è da respingere. Infatti, come già in precedenza osservato, la modifica del soggetto che ha subito il danno è da ritenere ammissibile.

Occorre dunque osservare che la prospettazione difensiva tendente ad individuare il momento della contestazione all'udienza di discussione di primo grado del 17 novembre 2022 risulta pretestuosa e infondata.

È da rilevare infine che, in funzione dell'interruzione della prescrizione, risultano depositate in atti (docc. 17 e 18 a corredo della memoria di costituzione in giudizio di primo grado) la costituzione di parte civile nel processo R.G. 8225/2019 presso il Tribunale penale di Torino di Invitalia in data 1° dicembre 2020 e della Regione Siciliana il 23 febbraio 2021, in modo tale da ottenere l'effetto interruttivo della prescrizione, come da costante giurisprudenza di questa Corte.

Ne deriva l'inammissibilità, oltre che l'infondatezza nel merito, del terzo motivo di impugnazione, con conseguente dichiarazione di inammissibilità dell'istanza di rimessione in termini.

I motivi di impugnazione concernenti il c.d. danno da sviamento (quarto motivo), l'elemento soggettivo (quinto motivo), la prova del danno (sesto motivo), la posizione di Desiderato Giovanna (settimo motivo) e la quantificazione del danno (ottavo motivo) possono essere trattati congiuntamente, stante la stretta connessione tra loro.

Al riguardo, la sentenza gravata ha ampiamente esposto la ricostruzione dei fatti in contestazione (punto 7 della parte in diritto):

"- in forza di quanto disposto dalla disciplina vigente nel settore, dalla determina del 15.2.2016, nonché dal contratto di finanziamento dell'8.3.2016, la Blutec avrebbe dovuto presentare il primo SAL entro 6 mesi dalla data di erogazione, e quindi entro il 13.6.2017, per un importo non inferiore al 20 % delle spese ritenute ammissibili, pari a complessivi euro 18.953.405,00;

- ai sensi dell'art. 3 del contratto di finanziamento le agevolazioni concesse e in parte erogate avrebbero dovuto essere impiegate all'esclusivo scopo di concorrere alla realizzazione del progetto ammesso alle agevolazioni, realizzazione che sarebbe dovuta avvenire entro la data del 31.12.2016 poi prorogata al 30.06.2018 e il mancato rispetto di dette obbligazioni assunte da parte di Blutec avrebbe comportato per Invitalia il diritto di risolvere il contratto di finanziamento;

- la Blutec, dopo aver percepito in conto anticipo il complessivo importo di euro 21.322.580,70 (alla data del 13.12.2016), ha presentato solo in data 6.7.2017 (quindi oltre sei mesi dalla data di erogazione del finanziamento), un primo SAL per un importo pari ad euro 3.108.689,14, dichiarando che le fatture si riferivano "esclusivamente a spese sostenute per gli investimenti previsti nel progetto di investimento";

- all'esito della verifica effettuata da Invitalia sui titoli di spesa rendicontati nel SAL, è emerso che 17 fatture, rendicontate per un importo complessivo di euro 177.777,47, non erano afferenti a investimenti previsti nel progetto approvato;

- la Blutec, in data 16.03.3018, ha presentato un nuovo primo SAL, per un importo pari ad euro 14.574.567,00;

- Invitalia ha riverificato la correttezza della rendicontazione, e su euro 18.953.405,00 di finanziamento che avrebbe dovuto essere giustificato ha considerato spese di Blutec per un massimo di euro 17.135.391,45, e la somma residua di euro 1.818.013,55 non è risultata giustificata ed investita nel progetto; inoltre, della somma di euro 17.135.391,45 Invitalia ha ritenuto non ammissibili, in quanto non correlate alle finalità sottese al

progetto di investimento approvato, spese rendicontate per un importo di euro 11.095.904,53, inammissibilità delle spese confermata dal consulente del P.M. penale;

- è stata riscontrata, inoltre, la mancata presenza e il non esclusivo utilizzo nella sede operativa di Blutec dei software CATIA V6 e ICEM SURF rendicontati a SAL per complessivi euro 1.255.978,00, ma non correttamente utilizzati per lo scopo per il quale erano stati erogati;

- pertanto in data 10.4.2018 Invitalia ha comunicato a Blutec la delibera di revoca delle agevolazioni concesse;

- in data 10.5.2018 Blutec si è dichiarata disponibile alla restituzione delle somme ricevute a titolo di anticipazione, subordinando detta restituzione a diverse condizioni, fra cui la previsione di forme di compensazione con future anticipazioni sui nuovi programmi che si impegnava a presentare entro il 31 maggio 2018;

- in data 14.5.2018 Invitalia ha ribadito la revoca del finanziamento.

Dal materiale istruttorio penale a corredo e a fondamento dei plurimi provvedimenti penali versati in giudizio (cfr. supra, parte in fatto) emerge che alla data del 30 giugno 2018 non soltanto non era stato realizzato il programma di sviluppo industriale per il quale era stato concesso il finanziamento, ma parte della somma erogata è stata utilizzata per finalità del tutto estranee all'attività di interesse pubblico sottesa all'erogazione. Si veda, in particolare, l'ordinanza del Tribunale del riesame di Torino del 3 luglio 2020, nonché la sentenza del 10 dicembre 2020 del Tribunale di Torino, resa ai sensi dell'art. 444 c.p.p., nei confronti di Cosimo Di Cursi in relazione ai vari reati contestati (malversazione e truffa aggravata per il

conseguimento di erogazioni pubbliche, falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico, autoriciclaggio, riciclaggio e bancarotta fraudolenta) che hanno ricostruito in maniera precisa l'insieme delle appropriazioni realizzate tramite trasferimenti ed operazioni bancarie non giustificate da alcuna operazione commerciale fatturata, anche attraverso altre società riconducibili a Di Cursi e Ginatta, i quali hanno, in tal modo, proceduto ad investimenti delle risorse pubbliche in attività speculative, del tutto estranee alla destinazione pubblica prevista dal Programma e dal contratto pubblico stipulato con Invitalia.

Dagli atti versati in giudizio risulta altresì che all'epoca dei fatti Cosimo Di Cursi rivestiva la carica di amministratore delegato della Blutec spa a far data dal 18.12.2014 e contestualmente amministratore unico e unico proprietario della Metec spa e che Roberto Ginatta rivestiva la carica di presidente del consiglio di amministrazione della Blutec spa. Entrambi dunque appaiono i referenti nello svolgimento delle trattative poi confluite nella stipula del contratto di finanziamento nonché gli effettivi gestori del finanziamento (cfr. anche le dichiarazioni rese in ambito penale dal dirigente e dal legal advisor di Invitalia nonché dei dirigenti di Metec spa - doc. 7 all. alla citazione).

Dagli atti versati in giudizio risulta altresì che la convenuta Desiderato era procuratrice speciale della Metec spa (controllante al 100 per cento la Blutec spa) a far data dal giugno 2011, carica rivestita durante la presentazione della domanda di incentivo pubblico, la concessione dello stesso da parte di Invitalia e l'utilizzazione dello stesso; nè appaiono convincenti le argomentazioni della difesa volte a sostenere che la

Desiderato, al di là della qualifica formale, non fosse in alcun modo consapevole e compartecipe della condotta di deviazione della destinazione del finanziamento.

Alla luce di quanto sopra esposto si ritiene che sussistano tutti gli elementi soggettivi ed oggettivi integrativi della responsabilità amministrativa dei convenuti."

A fronte della chiara individuazione dei fatti contestati, delle fonti di responsabilità e dei ruoli rivestiti dai soggetti chiamati in giudizio, per i quali il Giudice adito ha accolto integralmente la domanda giudiziale promossa dalla Procura erariale, gli attuali appellanti hanno riproposto in modo diffuso e ridondante le stesse argomentazioni già spese e utilizzate nel giudizio di primo grado, senza tuttavia riuscire a confutare le statuizioni della sentenza impugnata, statuizioni che si presentano corrette e pienamente convincenti sia in ordine alla ricostruzione fattuale che in ordine ai profili di responsabilità sostanziale da addebitare ai convenuti.

Come affermato dal Giudice di primo grado, con un giudizio che è condiviso da questa Sezione d'appello e che non è efficacemente contrastato da quanto sostenuto nell'atto di gravame, le conclusioni cui è giunto il Giudice adito meritano conferma, essendo emerso che i convenuti hanno agito con colpa grave, allo scopo di ottenere l'erogazione di provvidenze pubbliche, e di trattenere indebitamente i relativi proventi, per una finalità che non è stata realizzata.

Viene in evidenza pertanto una responsabilità amministrativo-contabile a carico del soggetto percettore dei fondi pubblici e di

coloro che, a vario titolo, come sopra indicato, hanno partecipato al procedimento, in violazione delle condizioni sull'obbligo di svolgimento dell'attività finanziata, con una illegittima percezione delle provvidenze pubbliche, incidendo negativamente sull'attuazione del programma previsto dalla P.A., alla cui attuazione il privato è stato chiamato a partecipare attraverso la concessione del finanziamento, con conseguente sviamento dalle finalità perseguite.

Non si può che concordare con quanto sostenuto dal Giudice di primo grado, in ordine alla circostanza che, sul piano soggettivo, nella condotta degli attuali appellanti ricorre certamente la violazione di chiare e basilari regole di comportamento legate al mancato svolgimento delle attività finanziate attraverso i contributi pubblici, anche sotto il profilo dell'elemento soggettivo della colpa grave, come affermato dalla sentenza impugnata, nel comportamento dei soggetti prevenuti, i quali, ciascuno nei propri ruoli in precedenza delineati, hanno posto in essere condotte indubbiamente lesive rispetto alle regole dell'intervento pubblico e alle finalità cui l'intervento stesso era destinato.

Anche la posizione di Desiderato Giovanna, in qualità di procuratrice speciale della Metec S.p.a. dal 23/06/2011, si trova sullo stesso piano degli altri appellanti, in quanto la stessa è risultata compartecipe del danno arrecato alle finanze pubbliche, come risulta dalle ampie e circostanziate allegazioni e contestazioni della Procura erariale contenute nell'atto introduttivo del giudizio di

primo grado, tra cui, si possono richiamare – a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo rispetto al contenuto più esteso della sentenza impugnata – gli artificiosi trasferimenti di denaro compiuti da Blutec s.p.a. in favore della Metec s.p.a., di cui Ginatta Roberto era unico proprietario e Desiderato Giovanna era procuratrice speciale, riportati in citazione (pag. 36-38), in cui i versamenti di denaro da parte della Blutec s.p.a. ed in favore della Metec s.p.a. sono da far risalire alle condotte illecite tenute da Di Cursi Cosimo e da Ginatta Roberto, i quali: "- *trasferivano la somma di € 11.633.842,76 complessivi (comprendenti gli 8.000.000 di cui al punto successivo) su conti correnti nella disponibilità di diverse divisioni della BLUTEC, altre rispetto a quella di Termini Imerese cui era destinato il finanziamento, o da queste utilizzate per le proprie esigenze aziendali; - acquistavano titoli esteri per 8.000.000,00 a seguito di una serie di movimentazioni bancarie con cui era stata trasferita la somma dal conto corrente iniziale, che poi disinvestivano per un controvalore complessivo di euro 8.264.949,92; - trasferivano tale ultima somma in parte (euro 4.749.949, 92) su quattro diversi conti correnti intestati a Blutec, ed in parte (euro 3.515.000) su un conto corrente intestato a METEC S.p.A.; - trasferivano ulteriormente la somma di € 2.100.000,00, facenti parte della somma di euro 4.749.949, 92 di cui al punto che precede, su un conto corrente intestato a METEC S.p.A.; - trasferivano su conti correnti nella disponibilità della società Metec S.p.A. la somma di € 1.545.126,00; - sostituivano parte del denaro attraverso l'emissione di n. 7 assegni circolari per complessivi € 840.224,00, uno dei quali di € 248.000,00 poi riaccreditato nel medesimo*

conto di provenienza e gli altri 6 per complessivi € 592.224,00 utilizzati per l'acquisto della società Eurolites S.p.A.; - acquistavano partecipazioni societarie quale la società Eurolites S.p.A. per € 592.224,00; o costituivano una "provvista fondi" pari ad € 400.000,00 a favore della DUE G Holding S.r.l.; in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa di parte dei fondi pubblici provenienti dal delitto di malversazione ai danni dello Stato. Con l'aggravante di avere cagionato alla persona offesa un danno patrimoniale di rilevante gravità. In Torino dal 23.12.2016 al 06.03.18 (date della prima e dell'ultima operazione bancaria riferibile ad impieghi dei fondi pubblici illecitamente percepiti)."

Si tratta quindi di un quadro probatorio ampio e circostanziato, che il Giudice di primo grado ha ben delineato con riferimento alle operazioni poste in essere dai convenuti, e che pertanto, essendo scevro da criticità e censure, merita conferma.

In ordine alla quantificazione del danno, va rilevato che le somme erogate per euro 21.322.580,70 sono state impiegate per finalità non coerenti con le finalità pubbliche che invece dovevano essere perseguite, risultando non rilevanti le pretese degli appellanti di procedere ad una riduzione di tale importo, pretese che non risultano dimostrate né provate da un adeguato supporto logico-argomentativo, anche con riferimento alle spese per: a) impianti, macchinari ed attrezzature (IMA), b) software CATIA e i prototipi, nonché in funzione del mancato investimento integrale dell'anticipazione entro il termine contrattuale del 30/6/2018 (punto IV). In nessun modo l'impiego di somme per finalità diverse o non

conformi da quelle previste dal finanziamento pubblico può consentire al privato percettore di esimersi dalle responsabilità che sul medesimo gravano, stante la palese incoerenza e discontinuità tra le predette finalità e l'utilizzo in concreto fatto della provvista finanziaria resa disponibile al privato. Ed infatti il contratto di finanziamento stipulato tra Invitalia e Blutec l'8 marzo 2016 prevedeva, contrariamente a quanto affermato dagli appellanti (pag. 47 dell'atto di appello), l'obbligo di rendicontare le somme percepite a titolo di anticipazione, allo scopo di procedere alle successive erogazioni. Da una parte, è evidente che l'erogazione dell'anticipo è strettamente preordinata all'avvio delle operazioni previste dal contratto di finanziamento; per converso, non è concepibile che il privato percettore possa trattenere la somma senza procedere alle rendicontazioni al fine di procedere al completamento dei vari stadi in cui si sviluppa il programma dei lavori e senza con ciò incorrere in un illecito trattenimento delle somme percepite a titolo di anticipo. È da respingere anche la prospettazione degli appellanti secondo cui una rendicontazione, ancorché del tutto parziale oltre che oggettivamente incoerente con le finalità previste dal programma di finanziamento, possa consentire una riduzione del danno o una attenuazione della responsabilità: infatti, una volta che Invitalia abbia pronunciato la revoca del finanziamento, occorre ritenere che la revoca stessa comprenda l'intero finanziamento erogato e da erogare, nel rispetto di quanto previsto dalla lettera "r" dell'art. 14 del contratto di finanziamento, rubricato "clausola

risolutiva espressa", ove la risoluzione del contratto è fatta derivare dalla "mancata presentazione entro il termine di 6 (sei) mesi dalla data di erogazione dell'anticipazione, della richiesta di erogazione relativa al primo stato di avanzamento lavori", essendo un evidente interesse dell'amministrazione pubblica - con il correlativo obbligo per il privato - quello di avviare e completare i lavori entro i termini contrattuali. Pertanto le diverse lavorazioni compiute non possono, come vorrebbe parte appellante, far venire meno la responsabilità, stante il chiaro tenore della revoca pronunciata da Invitalia, ove si richiama l'art. 11, commi 3 e 4, del D.M. 9 dicembre 2014, come novellati dall'art. 1, comma 1, del D.M. 9 giugno 2015, secondo cui "Il finanziamento agevolato, il contributo in conto impianti e il contributo alla spesa sono erogati sulla base di stati di avanzamento della realizzazione dei singoli progetti, a fronte di titoli di spesa quietanzati, non inferiori al 20 per cento dell'investimento ammesso" (comma 3) e "La prima erogazione del contributo in conto impianti e del contributo alla spesa può avvenire, su richiesta dell'impresa beneficiaria, anche in anticipazione, nel limite del 30 per cento del contributo concesso" (comma 4). A fronte dell'analisi delle spese presentate da Blutec sino alla data della revoca (10 aprile 2018), Invitalia ha indicato esplicitamente l'insufficienza delle singoli voci, tra cui quelle per i servizi di consulenza, per le opere murarie e assimilate, per impianti, macchinari e attrezzature e per software, ritenute non ammissibili perché riferite a titoli di spesa non quietanzati o parzialmente quietanzati, "in aperto contrasto con

quanto previsto dalla normativa di riferimento", con una quota ammissibile del 2,10% rispetto all'intero investimento. La revoca è quindi esplicitamente basata sulla presentazione di un primo SAL per un importo nettamente inferiore ai limiti imposti del 20%, con conseguente risoluzione integrale del contratto di finanziamento, ai sensi dell'art. 14 del contratto stesso.

Le doglianze svolte dagli appellanti in ordine alla revoca dell'intero finanziamento non sono quindi fondate.

Con riferimento all'elemento soggettivo, trattandosi di condanna conseguita in primo grado a titolo di colpa grave e "da ripartirsi in misura eguale" tra i convenuti, come riportato nel dispositivo del provvedimento giudiziale impugnato, risulta applicabile il vincolo solidale previsto dall'art. 1, commi 1-quater e 1-quinquies, della l. n. 20/1994, in quanto il Giudice di primo grado, pur avendo escluso il dolo, non ha fatto venir meno la contestazione derivante dal conseguimento di un illecito arricchimento, il quale si è indubbiamente realizzato per l'apprensione, la mancata destinazione e la mancata restituzione dei contributi pubblici erogati. L'illecito arricchimento e il dolo si pongono infatti come requisiti alternativi, così come dispone il capoverso del predetto comma 1-quinquies: "*Nel caso in cui al comma 1-quater i soli concorrenti che abbiano conseguito un illecito arricchimento o abbiano agito con dolo sono responsabili solidalmente*". Fermo restando il vincolo solidale, è da confermare la ripartizione del danno in misura uguale tra i convenuti, compiuta dalla sentenza di primo grado, in assenza di

ulteriori elementi che permettano di differenziare il concorso dei convenuti nel danno erariale, in considerazione della condotta riprovevole tenuta dai convenuti stessi.

Ritiene il Collegio che non vi siano i presupposti per procedere all'esercizio del potere riduttivo, per il quale la giurisprudenza richiede che venga esplicitata una motivazione qualora venga esercitato (Corte conti, SS.RR. n. 563/1987; Sez. III App. sent. n. 5/2020; Sez. I App. sent. n. 251/2021), mentre il mancato esercizio del potere riduttivo non richiede in sentenza una specifica motivazione. Questo Collegio Giudicante ritiene di non avvalersi del potere riduttivo, dato il contenuto delle condotte addebitate agli attuali appellanti, nelle rispettive qualifiche.

Va osservato infine che eventuali somme incassate al termine delle procedure concorsuali o in sede civilistica potranno essere considerate in sede esecutiva, a scomputo di quanto dovuto dagli appellanti, senza che venga meno il titolo di responsabilità erariale che fa carico agli appellanti stessi.

Anche nel merito, oltre che per quanto riguarda l'elemento soggettivo, quindi, i motivi di impugnazione svolti dagli appellanti si mostrano infondati.

Restando assorbite tutte le altre questioni, argomentazioni ed eccezioni, le quali vengono ritenute non rilevanti ai fini della decisione o comunque inidonee a sostenere conclusioni di tipo diverso, l'appello va quindi respinto, con conseguente conferma della sentenza impugnata.

Le spese di giudizio restano a carico degli appellanti.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello, definitivamente pronunciando, respinge l'appello proposto da **GINATTA Roberto, DI CURSI Cosimo e DESIDERATO Giovanna**, iscritto al n. **60735** del ruolo di Segreteria, e conferma l'impugnata sentenza. Liquida le spese di giudizio in euro 160,00 (*centosessanta/00*).

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7 marzo 2025.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE — IL PRESIDENTE

f.to Fabio Gaetano Galeffi — f.to Massimo Lasalvia

Depositata in Segreteria il 06/05/2025

IL DIRIGENTE

f.to Massimo Biagi